

Policy per la tutela e la promozione dei diritti dei minori nel contesto della Fondazione Bruno Kessler

Adottata con determina n. 03/2020 di data 12 marzo 2020
del Responsabile Risorse Umane e Compliance

Sostituisce e abroga la determina n. 03/2017 di data 17 marzo 2017 avente ad oggetto "Principi ed impegni della Fondazione Bruno Kessler a tutela dei minori"

Articolo 1

PREMESSE

La Fondazione Bruno Kessler, ente di ricerca e innovazione che orienta la propria attività all'eccellenza scientifica e all'impatto economico e sociale, vuole essere un'organizzazione sicura per i minori.

In tale prospettiva, la Fondazione riconosce:

- che la promozione e la protezione dei minori rappresentano dei pilastri fondamentali del sistema internazionale dei diritti umani;
- che il loro benessere ed i loro interessi sono di primaria importanza in ogni circostanza;
- che tutti i minori, indipendentemente dall'età, condizione, stato, sesso, razza, religione, orientamento o identità sessuale, hanno diritto ad una eguale tutela da ogni tipo di danno o abuso.

Il personale della Fondazione e quanti, a qualsiasi titolo, collaborano con essa devono essere resi pienamente consapevoli dei rischi di maltrattamento sui minori e devono sempre adottare i più alti standard di comportamento nei loro confronti così come indicati nella presente "Policy per la tutela e la promozione dei diritti dei minori nel contesto di FBK" (di seguito anche "Policy").

Tali standard vanno assicurati sia nella vita professionale che in quella privata.

Articolo 2

FINALITA' DELLA POLICY E DESTINATARI

La presente Policy ha come obiettivo fondamentale quello di assicurare e promuovere in ogni ambito la tutela e la dignità dei minori tenendo conto della disciplina vigente e dei principi in materia sanciti a livello internazionale, europeo e nazionale.

In particolare, con la presente Policy, la Fondazione Bruno Kessler si impegna a proteggere i minori che sono destinatari dei servizi da essa erogati o che, a qualsiasi titolo, vengono coinvolti nelle proprie attività di ricerca e studio. Tale impegno include anche i figli di adulti che fruiscono dei servizi erogati dalla Fondazione.

La presente Policy si integra, rafforzandolo, nell'orizzonte di quanto già previsto dal Codice di Comportamento della Fondazione. La presente Policy è, pertanto, rivolta a tutti i soggetti - come individuati dal Codice di Comportamento - che a qualsiasi titolo operano in favore o per conto della Fondazione.

In particolare, essa è rivolta:

- ai componenti degli organi statutari;
- a tutto il personale della Fondazione, anche a quello messo a disposizione o distaccato;
- a tutti i collaboratori, consulenti e affiliati come risultano dalle policies della Fondazione;
- alle imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che operano con la Fondazione ed ai loro dipendenti o collaboratori;
- ai partners di progetti locali, nazionali, europei e internazionali in cui, a vario titolo, è coinvolta la Fondazione.

Articolo 3

OBBLIGHI DEI DESTINATARI

I destinatari della presente Policy devono concretamente impegnarsi a:

- a. promuovere e dare la priorità alla sicurezza e al benessere dei minori;
- b. vigilare e prevenire situazioni di violenza, maltrattamento o abuso di minori (da minore a minore, da adulto a minore) nell'ambito delle attività svolte;
- c. organizzare le proprie attività in modo tale da minimizzare gli eventuali rischi per i minori;
- d. comunicare ai minori che tipo di coinvolgimento si devono aspettare incoraggiandoli a segnalare qualsiasi tipo di preoccupazione;

- e. rendere i minori consapevoli dei propri diritti e aiutarli a sviluppare un ruolo attivo nella propria protezione e in quella dei propri pari;
- f. incoraggiare tutti coloro che operano a contatto con i minori ad agire nell'interesse del loro sviluppo e della loro protezione;
- g. attivare, e agire, canali sicuri per segnalare le violazioni della presente Policy;
- h. garantire che i dati dei minori vengano custoditi e trattati secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR).

Articolo 4

IMPEGNI PARTICOLARI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA

In ragione della specificità della natura e dei fini della Fondazione, qui di seguito si istanziano impegni particolari per tutto il personale impegnato nell'attività di ricerca e innovazione.

- a. La tutela dei minori e la relativa prevenzione dei rischi devono riguardare tutte le fasi della ricerca: progettazione delle attività, selezione del personale che agirà a contatto con i minori, conduzione della ricerca, pubblicazione e divulgazione dei risultati.
- b. Il coinvolgimento dei minori nell'attività di ricerca deve avvenire previa acquisizione del consenso informato da parte dei genitori o dei tutori legali. Agli interessati – minori, genitori, eventuali tutori legali - devono essere fornite, con la massima chiarezza e trasparenza, tutte le informazioni relative all'attività di ricerca. L'informativa non deve sottovalutare o celare i possibili rischi e deve evidenziare i benefici attesi.
- c. I minori non devono essere coinvolti in nessun tipo di attività che possa ledere la dignità o turbare l'equilibrio psico-fisico a prescindere dall'eventuale consenso prestato dai genitori o dai tutori legali.
- d. L'effettività del diritto del minore a rinunciare al proprio coinvolgimento dall'attività di ricerca ogni qualvolta e per qualunque ragione lo desideri deve essere riconosciuta sempre. In tali circostanze risulta opportuno esaminare le ragioni della rinuncia e si valuta per il futuro un eventuale cambiamento di approccio.

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Privacy della Fondazione e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR), lo sviluppo di obiettivi relativi all'attività di ricerca sociologica può essere ammesso in ragione del particolare valore empirico e rilevanza solo se qualunque dato che possa rivelare l'identità del minore rimane strettamente confidenziale.

Articolo 5

TUTELE SPECIFICHE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR) ricorda che i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle relative misure di salvaguardia.

Nell'ottica della presente Policy, tale protezione è da intendersi come "ulteriore" rispetto a quanto già sopra richiamato come specificazione degli obblighi dei destinatari (Articolo 3) e degli impegni particolari nell'ambito dell'attività di ricerca (Articolo 4).

Più nel dettaglio, quindi, si precisa quanto segue:

- a. qualsiasi ripresa video-audio-fotografica deve essere realizzata rispettando i diritti dei minori coinvolti, esclusivamente in contesti che non pregiudicano la dignità personale ed il decoro dei minori, assicurando le dovute accortezze per garantire la tutela del minore nell'utilizzo dei materiali raccolti;
- b. le riprese video-fotografiche devono ritrarre i minori con vestiti adeguati e in atteggiamenti consoni e decorosi;
- c. nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come internet, siti web, siti di social network, fotografia digitale, la Fondazione pone la massima attenzione per non ledere la dignità e assicurare che i minori e gli adulti vulnerabili non siano esposti ad alcun possibile rischio;
- d. le riprese video-audio-fotografiche devono essere selezionate nel rispetto del superiore interesse del minore

- e pubblicate solo dopo aver ricevuto il consenso da parte dello stesso e dal genitore o tutore legale;
- e. anche con l'autorizzazione dei genitori o dei tutori legali, la Fondazione tende a non pubblicare immagini di minori che ne consentano l'identificazione diretta, mettendo in atto strategie che garantiscono la riservatezza dei minori, quali ad esempio l'utilizzo di foto di gruppo e foto in cui il minore sia girato di schiena, lavorazione delle foto sul volto del minore (sfumato, sfuocato, "pixelato", nascosto da sticker o emoticon);
- f. enti, organizzazioni, gruppi e/o singoli individui esterni alla Fondazione che intendano avvalersi del materiale divulgativo devono garantire la conformità alle politiche interne sull'utilizzo corretto ed appropriato di tale materiale.

Articolo 6

SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE

La Fondazione dà ampia diffusione alla presente Policy e si impegna ad assicurare sul tema della tutela e la promozione dei diritti dei minori supporto, supervisione e una formazione appropriata a tutti i destinatari della presente Policy.

Articolo 7

SEGNALAZIONI

Chiunque noti o venga a conoscenza di fatti o comportamenti non in linea con quanto previsto nella presente Policy è tenuto ad informare immediatamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o l'Organismo di Vigilanza della Fondazione.

Qualora i fatti o comportamenti in parola configurino veri e propri reati, l'obbligo principale è quello di segnalarli prioritariamente all'Autorità giudiziaria o a un pubblico ufficiale.

Articolo 8

DEFINIZIONI PRINCIPALI

Minore: persona fisica che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età. Ci si riferisce pertanto sia al bambino che all'adolescente.

Abuso su minore: qualunque atto che nuoccia fisicamente o psicologicamente a un minore, che procuri direttamente o indirettamente un danno o precluda le prospettive di un salutare e sicuro sviluppo verso l'età adulta. Le principali categorie di abuso sono definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come violenza fisica, violenza emotiva, negligenza e trattamento negligente, abuso e sfruttamento sessuale.

Maltrattamento infantile: qualsiasi atto deliberatamente posto in essere da un adulto nei confronti del minore e che possa procurare un danno potenziale o reale alla sua sicurezza, al suo benessere, alla sua dignità e al suo sviluppo. Esso comprende tutte le forme di pregiudizio fisico e psicologico, accomunate da un abuso di potere e dal tradimento della fiducia del minore da parte dell'adulto.

Trascuratezza e negligenza: inadeguata attenzione rispetto ai bisogni materiali ed emotivi del minore, da parte dei genitori o di chi ha il compito di prendersene cura, pur disponendo dei mezzi. La fattispecie comprende l'incapacità di proteggere il minore da potenziali pericoli e di garantire e tutelare i suoi bisogni primari quali le cure mediche, l'istruzione e una crescita emotiva adeguata, spesso fino al punto di esporlo a un pregiudizio fisico ed emotivo.

Sfruttamento: utilizzo del minore per il vantaggio, la gratificazione o il profitto di soggetti terzi. Tali attività espongono il minore ad un trattamento ingiusto, crudele e pericoloso e comportano pregiudizio per il suo sviluppo emotivo, sociale, morale e per la sua salute psico-fisica.

Danno: conseguenza dello sfruttamento, violenza, maltrattamento e trascuratezza nei confronti del minore e lesivo del suo sviluppo psico-fisico, affettivo e comportamentale, della sua salute, delle relazioni sociali e familiari, del suo diritto all'educazione e delle sue aspirazioni.